

Ok al concordato se copre il 20% dei debiti chirografari

Compensi dei professionisti parametrati ad attivo e passivo aziendale

La legge delega sulla riforma della legge fallimentare, facendo proprio il corpus di norme predisposto dalla Commissione Rordorf, aspira a una riforma organica che modifichi in modo determinante la portata e la struttura del concordato preventivo; e ciò anche all'evidente fine di rimediare alla situazione verificatasi per il fatto che la procedura è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose integrazioni e revisioni, talvolta contraddittorie tra loro.

i criteri direttivi

Il riordino della disciplina del concordato preventivo, contenuta nell'articolo 6 della legge delega, si fonda su principi che, in linea generale, appaiono restrittivi rispetto all'impostazione privatistica dell'attuale normativa.

È confermata, innanzi tutto, la predilezione del legislatore per soluzioni che mirino alla conservazione dell'impresa anziché alla liquidazione delle sue componenti. In quest'ottica viene notevolmente disincentivato il concordato preventivo di natura liquidatoria prevedendo che possa essere proposto solo se ricorrano due requisiti: l'apporto di risorse esterne, da parte di terzi, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori concorsuali e, contestualmente, l'assicurazione del pagamento di almeno il 20% dei debiti chirografari.

Si tratta, a ben vedere, di una norma molto limitativa per quella che è stata finora la forma di concordato preventivo più utilizzata per evitare il fallimento dell'impresa. La necessità di un apporto esterno che consenta un apprezzabile miglioramento della soddisfazione dei chirografari tende, infatti, a penalizzare i concordati preventivi più "ricchi", dove un apporto anche rilevante potrebbe risultare ininfluente mentre invece, in concordati con un modesto attivo disponibile, potrebbe rivelarsi determinante. Non meno rilevante è l'obbligo di riconoscere ai chirografari una percentuale minima di soddisfazione, già presente nella disciplina attuale, ma che nel nuovo contesto appare poco giustificabile qualora l'apporto esterno possa rendere il concordato molto conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale dell'impresa, pur senza raggiungere la soglia minima del 20 per cento.

il test sulla fattibilità

È prevista, inoltre, la delega al governo anche sulla determinazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità giuridica ed economica del piano. Che il legislatore intenda regolare le modalità di verifica dei dati aziendali appare insolito, posto che tale attività è normalmente regolata dalla best practice professionale e dalle indicazioni fornite dalla dottrina aziendale. Il riferimento alla verifica della fattibilità economica del piano sembra invece ripristinare il sindacato di merito del tribunale, che la giurisprudenza di Cassazione aveva finora limitato alla fattibilità giuridica.

I compensi dei professionisti

La riforma si propone di incidere in misura rilevante anche sul rapporto tra l'imprenditore in crisi e i suoi professionisti. Viene, innanzitutto, stabilito che i compensi dei professionisti che assistono l'impresa nell'accesso alla procedura di concordato debbano essere limitati a una percentuale dell'attivo e del passivo aziendale che sarà determinata dai decreti attuativi. Per quanto non sia espressamente specificato nella legge delega, il riferimento ai professionisti «indicati dal debitore» lascia intendere che la limitazione sarà estesa anche al professionista attestatore. È, questa, una norma chiaramente legata alla volontà di impedire che l'attivo fallimentare, specialmente nelle procedure di minori dimensioni, sia sostanzialmente eroso dai costi professionali per l'accesso al concordato.

Ispirata al medesimo principio è anche la norma che prevede che i compensi dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda di concordato siano prededucibili solo qualora la procedura sia aperta con il decreto di cui all'articolo 163 della legge fallimentare, in assenza del quale i medesimi crediti saranno ritenuti concorsuali. Posto che la legge delega opera, sul punto, espresso riferimento anche ai crediti professionali sorti nel periodo del cosiddetto concordato "in bianco", si tratta di una norma che pare penalizzare esclusivamente i professionisti dell'imprenditore considerando che per tutti gli altri debiti sorti nel medesimo periodo la prededuzione è garantita dall'articolo 161, settimo comma, della legge fallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani
Alberto Guiotto